

IL RETTORE

- VISTA** la necessità di adeguare il periodo di apertura delle iscrizioni all'albo di Ateneo alla durata effettiva dell'anno accademico, al fine di consentire la corretta attribuzione del punteggio in funzione dell'anno di iscrizione dello studente e, al fine di evitare che studenti non regolarmente iscritti ai corsi universitari possano usufruire delle collaborazioni 150 ore;
- VISTA** la necessità di uniformare l'iscrizione all'Albo delle collaborazioni studentesche alla nuova modalità di determinazione dell'indicatore della Situazione Economica Equivalente Universitaria (ISEEU);
- VISTA** la richiesta del Servizio Prevenzione e Protezione con la quale si segnala la necessità di effettuare una formazione apposita agli studenti 150 ore che operano nelle nostre strutture, in materia di prevenzione e sicurezza in Ateneo, ai sensi del decreto legislativo 626/94 e successive modifiche;
- PRESO ATTO** che il Consiglio degli Studenti nella seduta del 10 luglio 2007 ha espresso parere favorevole sulle modifiche del "Regolamento della Collaborazione degli studenti ai servizi dell'Università" approvato con D. R. n. 13756 del 11 aprile 2006;
- VISTE** le delibere di approvazione del Consiglio di Amministrazione del 17 luglio 2007 e del Senato Accademico del 10 settembre 2007;

DECRETA

Gli artt. 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 13 e 14 del Regolamento della Collaborazione degli studenti ai servizi dell'Università sono così modificati:

Art. 3 – Specificazione e pubblicazione delle richieste di collaborazione (versione precedente)

1. Il Rettore, il Consiglio di Facoltà o il Consiglio di Dipartimento, tenuto conto delle disponibilità di cui agli artt. 19 e 20, deliberano l'attivazione delle collaborazioni mediante approvazione ed emanazione del bando. Questo è affisso all'albo ufficiale d'Ateneo e pubblicato sul sito www.unimib.it.
2. Il bando dovrà contenere obbligatoriamente indicazioni relative a:
 - il tipo di servizio che costituirà oggetto della o delle collaborazioni;
 - il numero di collaborazioni necessarie per i servizi;
 - le caratteristiche delle prestazioni richieste;
 - le date di inizio e fine della o delle collaborazioni; la loro durata complessiva e il loro orario;
 - il luogo in cui dovranno essere svolte;
 - il corrispettivo orario per loro stabilito, determinato secondo quanto previsto nell'art. 16;
 - gli eventuali requisiti di cui debbano essere in possesso gli studenti per le validità delle candidature, secondo quanto previsto nell'art. 4;
 - i requisiti di cui all'art. 5 e il relativo punteggio;
 - la data di affissione del bando all'albo ufficiale di Ateneo;
 - le modalità di iscrizione;

- il termine, non inferiore a 20 giorni, decorrente dalla data di affissione e di pubblicazione sul sito web, entro il quale devono essere presentate le candidature degli studenti, a norma dell'art. 12;
 - la composizione della Commissione che esaminerà le candidature e deciderà in proposito;
 - il soggetto preposto al controllo delle attività di cui all'art. 15.
3. Nel caso in cui la Commissione intenda avvalersi degli studenti già inseriti nella graduatoria annuale questi non dovranno presentare nuove candidature.
 4. Per gli studenti in mobilità internazionale in ingresso sono predisposti appositi bandi.

Art. 3 – Specificazione e pubblicazione delle richieste di collaborazione (versione modificata)

1. Il Rettore, il Consiglio di Facoltà o il Consiglio di Dipartimento, tenuto conto delle disponibilità di cui agli artt. 19 e 20, deliberano l'attivazione delle collaborazioni mediante approvazione ed emanazione del bando. Questo è affisso all'albo ufficiale d'Ateneo e pubblicato sul sito www.unimib.it.
2. Il bando dovrà contenere obbligatoriamente indicazioni relative a:
 - il tipo di servizio che costituirà oggetto della o delle collaborazioni;
 - il numero di collaborazioni necessarie per i servizi;
 - le caratteristiche delle prestazioni richieste;
 - le date di inizio e fine della o delle collaborazioni; la loro durata complessiva e il loro orario;
 - il luogo in cui dovranno essere svolte;
 - il corrispettivo orario per loro stabilito, determinato secondo quanto previsto nell'art. 16;
 - gli eventuali requisiti di cui debbano essere in possesso gli studenti per le validità delle candidature, secondo quanto previsto nell'art. 4;
 - i requisiti di cui all'art. 5 e il relativo punteggio;
 - la data di affissione del bando all'albo ufficiale di Ateneo;
 - **la data, di norma stabilita nel 30° giorno antecedente la pubblicazione del bando, alla quale dovranno essere valutati i requisiti e i punteggi di cui agli artt. 4 e 7;**
 - le modalità di iscrizione;
 - il termine, non inferiore a 20 giorni, decorrente dalla data di affissione e di pubblicazione sul sito web, entro il quale devono essere presentate le candidature degli studenti, a norma dell'art. 12;
 - la composizione della Commissione che esaminerà le candidature e deciderà in proposito;
 - il soggetto preposto al controllo delle attività di cui all'art. 15.
3. Nel caso in cui la Commissione intenda avvalersi degli studenti già inseriti nella graduatoria annuale questi non dovranno presentare nuove candidature.
4. Per gli studenti in mobilità internazionale in ingresso sono predisposti appositi bandi.

Art. 4 – Requisiti obbligatori delle candidature (versione precedente)

1. Costituiscono in ogni caso requisito indispensabile per la validità della candidatura e per l'assegnazione delle collaborazioni a studenti non in mobilità internazionale in ingresso:
 - l'iscrizione dello studente ai Corsi di cui all'art. 1;
 - il regolare pagamento della contribuzione universitaria;
 - il superamento di almeno i 2/5 dei crediti formativi universitari (CFU) o i 2/5 delle annualità d'esame per i Corsi vecchio ordinamento, entrambi arrotondati per difetto, previsti dal piano degli studi prescelto, con riferimento agli anni precedenti la domanda di iscrizione.
2. Soltanto gli studenti in possesso dei requisiti di cui al comma precedente possono iscriversi nella lista di cui all'art. 6.
3. Per gli studenti di cui all'art. 1 comma 5 costituiscono requisito indispensabile per la validità della candidatura e per l'assegnazione delle collaborazioni:
 - l'iscrizione dello studente a un Corso gestito tramite teledidattica;

- il regolare pagamento della contribuzione universitaria.
- 4. Non possono partecipare alle collaborazioni gli studenti eletti nel Consiglio di Amministrazione e nel Senato Accademico.

Art. 4 – Requisiti obbligatori delle candidature (versione modificata)

1. Costituiscono in ogni caso requisito indispensabile per la validità della candidatura e per l’assegnazione delle collaborazioni a studenti non in mobilità internazionale in ingresso:
 - l’iscrizione dello studente ai Corsi di cui all’art. 1;
 - il regolare pagamento della contribuzione universitaria;
 - il superamento di almeno i 2/5 dei crediti formativi universitari (CFU) o i 2/5 delle annualità d’esame per i Corsi vecchio ordinamento, entrambi arrotondati per difetto, previsti dal piano degli studi prescelto, con riferimento agli anni precedenti la domanda di iscrizione.
2. **Le Facoltà e i Dipartimenti potranno eventualmente prevedere anche i seguenti requisiti:**
 - **appartenenza dello studente ad una o più Facoltà o Corso di Laurea, solo nel caso in cui si adeguatamente motivata la necessità di limitare l’accesso a tali bandi;**
 - **iscrizione dello studente ad un determinato anno successivo al primo delle Lauree Triennali dei Corsi di Laurea v.o. e dei Corsi di Laurea Specialistica/Magistrale a ciclo unico.**
3. Soltanto gli studenti in possesso dei requisiti di cui al comma precedente possono iscriversi nella lista di cui all’art. 6.
4. Per gli studenti **che intendono partecipare ai bandi di cui all’art. 1 comma 5**, costituiscono requisito indispensabile per la validità della candidatura e per l’assegnazione delle collaborazioni:
 - l’iscrizione dello studente a un Corso gestito tramite teledidattica;
 - il regolare pagamento della contribuzione universitaria.
5. Non possono partecipare alle collaborazioni gli studenti eletti nel Consiglio di Amministrazione e nel Senato Accademico.

Art. 5 – Requisiti facoltativi delle candidature (versione precedente)

1. Nei bandi di selezione, in relazione alle attività per le quali il bando è emanato, possono essere posti in aggiunta a quelli obbligatori uno o più dei seguenti requisiti per la validità della candidatura:
 - appartenenza dello studente ad una o più Facoltà;
 - iscrizione dello studente ad un determinato anno successivo al primo;
 - possesso di determinate conoscenze, tecniche e/o di determinate lingue straniere;
 - altri requisiti ritenuti utili allo svolgimento delle attività;
 - possesso del patentino informatico (ECDL).
2. Il bando deve prevedere il punteggio massimo applicato a ciascuno dei titoli di cui al presente articolo.
3. Il punteggio massimo teorico corrispondente ai titoli di cui al presente articolo non può essere superiore a 10 punti.

Art. 5 – Requisiti facoltativi delle candidature (versione modificata)

1. Nei bandi di selezione, in relazione alle attività per le quali il bando è emanato, possono essere posti in aggiunta a quelli obbligatori uno o più dei seguenti requisiti per la validità della candidatura:
 - possesso di determinate conoscenze, tecniche e/o di determinate lingue straniere;
 - altri requisiti ritenuti utili allo svolgimento delle attività;
 - possesso del patentino informatico (ECDL).
2. Il bando deve prevedere il punteggio massimo applicato a ciascuno dei titoli di cui al presente articolo.

3. Il punteggio massimo teorico corrispondente ai titoli di cui al presente articolo non può essere superiore a 10 punti.

Art 6 – Graduatoria annuale (versione precedente)

1. Ogni anno, dal 1° febbraio al 31 gennaio dell'anno successivo, sono aperte le iscrizioni alla lista degli studenti disponibili per le collaborazioni studentesche tramite web su SIFA ONLINE – www.unimib.it.
2. L'attestazione dell'iscrizione alla graduatoria annuale è certificata con il rilascio di una stampa contenente il punteggio base, determinato secondo i criteri fissati nei successivi articoli, che deve essere conservata dallo studente.
3. L'aggiornamento in continuo della graduatoria nonché i punteggi base assegnati a ciascuno è effettuato automaticamente.
4. L'iscrizione produce effetto soltanto nel periodo 1 febbraio/31 gennaio.
5. L'iscrizione alla graduatoria annuale vale di regola come automatica iscrizione ai bandi delle Facoltà, dei Dipartimenti o delle Aree amministrative di appartenenza emanati dall'Università nel corso dell'anno solo nel caso in cui il bando dichiara di volersi avvalere della graduatoria annuale.

Art 6 – Graduatoria annuale (versione modificata)

1. Ogni anno, **dal 1 ottobre al 30 settembre dell'anno successivo**, sono aperte le iscrizioni alla lista degli studenti disponibili per le collaborazioni studentesche tramite web su SIFA ONLINE – www.unimib.it
2. L'attestazione dell'iscrizione alla graduatoria annuale è certificata con il rilascio di una stampa contenente il punteggio base, determinato secondo i criteri fissati nei successivi articoli, che deve essere conservata dallo studente.
3. L'aggiornamento in continuo della graduatoria nonché i punteggi base assegnati a ciascuno è effettuato automaticamente.
4. **L'iscrizione produce effetto soltanto nel periodo 1 ottobre/30 settembre dell'anno successivo.**
5. **L'iscrizione alla graduatoria annuale vale di regola come automatica iscrizione ai bandi delle Facoltà, dei Dipartimenti o delle Aree amministrative emanati dall'Ateneo nel corso dell'anno solo nel caso in cui i relativi bandi prevedano espressamente l'utilizzo della graduatoria annuale.**

Art. 7 – Criteri di determinazione del punteggio base (versione precedente)

1. Il punteggio base di cui al secondo comma dell'art. 6 è costituito dalla sommatoria di:
 - a) da 0 a 9 punti in proporzione ai crediti acquisiti che eccedano i 2/5 di quelli previsti dal piano degli studi relativo agli anni precedenti a quello della domanda e agli esami di profitto e alle prove valutative superate il cui numero ecceda i 2/5 di quelli previsti dal piano degli studi relativo agli anni precedenti a quello della domanda per gli studenti iscritti ai Corsi del vecchio ordinamento;
 - b) 1 punto per ogni mezzo punto (0,50) superiore a 24/30 nella media pesata degli esami di profitto o nella media pesata dei crediti;
 - c) da 0 a 16 punti proporzionalmente attribuiti secondo il valore dell'Indicatore della Condizione Economica (ICE) o dell'Indicatore della Situazione Economica (ISE) determinato per il calcolo della contribuzione.

Art. 7 – Criteri di determinazione del punteggio base (versione modificata)

1. Il punteggio base di cui al secondo comma dell'art. 6 è costituito dalla sommatoria di:

- a) da 0 a 9 punti in proporzione ai crediti acquisiti che eccedano i 2/5 di quelli previsti dal piano degli studi relativo agli anni precedenti a quello della domanda e agli esami di profitto e alle prove valutative superate il cui numero ecceda i 2/5 di quelli previsti dal piano degli studi relativo agli anni precedenti a quello della domanda per gli studenti iscritti ai Corsi del vecchio ordinamento;
- b) 1 punto per ogni mezzo punto (0,50) superiore a 24/30 nella media pesata degli esami di profitto o nella media pesata dei crediti;
- c) da 0 a 16 punti proporzionalmente attribuiti secondo il valore dell'Indicatore della Condizione Economica (ICE) o **dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEEU)** determinato per il calcolo della contribuzione.

Art. 10 – *Punteggio per gli studenti in mobilità internazionale in ingresso (versione precedente)*

1. Agli studenti in mobilità internazionale in ingresso si applica il punteggio previsto dall'art. 5.

Art. 10 – *Punteggio per gli studenti in mobilità internazionale in ingresso (versione modificata)*

1. Agli studenti in mobilità internazionale in ingresso si applica **esclusivamente** il punteggio previsto dall'art. 5.

Art. 11 – *Indicatore della Condizione Economica (ICE) o Indicatore della Situazione Economica (ISE) (versione attuale)*

1. All'atto dell'iscrizione alla graduatoria di cui all'art. 6, lo studente sarà automaticamente assegnato al livello di contribuzione già dichiarato dallo stesso tramite web su SIFA ONLINE e accertato dagli uffici competenti.
2. Il punteggio relativo al livello di contribuzione rimarrà tale per il periodo 1 febbraio/31 gennaio dell'anno successivo.
3. I criteri di cui al presente articolo e al precedente potranno essere modificati con Decreto del Rettore se ed in quanto ciò sia necessario per adeguarli ai criteri fissati con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell'art. 4 della Legge 2 dicembre 1991 n. 390 o ad altri criteri fissati dal Consiglio di Amministrazione dell'Università.

Art. 11 – *Indicatore della Condizione Economica (ICE) o Indicatore della Situazione Economica (ISEEU) (versione modificata)*

1. All'atto dell'iscrizione alla graduatoria di cui all'art. 6, lo studente sarà automaticamente assegnato al livello di contribuzione già dichiarato dallo stesso. **Non sarà possibile iscriversi alle collaborazioni studentesche nel caso in cui lo studente non sia in possesso della certificazione del reddito prodotta dal CAAF, ai fini della definizione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente Universitaria (ISEEU). Nel caso in cui lo studente sia già in possesso della certificazione, ma il dato non sia ancora stato trasmesso dal CAAF alla Segreteria Studenti, sarà possibile richiedere l'aggiornamento dei dati riguardanti il reddito, direttamente agli uffici competenti della Segreteria Studenti.**
2. Il punteggio relativo al livello di contribuzione rimarrà tale per il periodo **1 ottobre/30 settembre dell'anno successivo.**
3. I criteri di cui al presente articolo e al precedente potranno essere modificati con Decreto del Rettore se ed in quanto ciò sia necessario per adeguarli ai criteri fissati con Decreto del Presidente del Consiglio dei

Ministri a norma dell'art. 4 della Legge 2 dicembre 1991 n. 390 o ad altri criteri fissati dal Consiglio di Amministrazione dell'Università.

Art. 13 – Graduatoria relativa al bando (versione precedente)

1. Scaduto il termine stabilito dal bando per la presentazione delle candidature, queste sono esaminate dalla Commissione, di cui al comma 2 dell'art. 3, la quale decide sulla loro validità a svolgere i colloqui che siano necessari per la valutazione dell'idoneità dei candidati e redige una graduatoria tra gli stessi considerando il punteggio base calcolato al 30° giorno antecedente la data di pubblicazione del bando e l'ulteriore punteggio eventualmente assegnato in corrispondenza del possesso dei requisiti di cui all'art. 5.
2. La graduatoria di cui al comma precedente è affissa nello stesso albo in cui è stato affisso il bando e pubblicata sul sito www.unimib.it.
3. A parità di punteggio complessivo è preferito lo studente appartenente al valore dell'indicatore (ICE o ISE) più basso. A parità di valore è preferito lo studente che abbia superato il maggior numero di crediti che eccedano i 2/5 di quelli previsti dal piano degli studi relativo agli anni precedenti a quello della domanda e il maggior numero di esami di profitto eccedenti i 2/5 di quelli previsti dal piano degli studi relativo agli anni precedenti a quello della domanda.
4. A parità di numero di esami o di CFU, come sopra indicato, è preferito lo studente con una media di voti superiore.
5. In attuazione del comma 4 dell'art. 2 del DPCM 9 aprile 2001, tra gli studenti che presentano i requisiti generali, verranno concessi i benefici in via prioritaria, sulla base di graduatorie separate, agli idonei, ma non beneficiari delle borse di studio concesse dalla Regione tramite l'ISU nell'anno accademico precedente.

Art. 13 – Graduatoria relativa al bando (versione modificata)

1. Scaduto il termine stabilito dal bando per la presentazione delle candidature, queste sono esaminate dalla Commissione, di cui al comma 2 dell'art. 3, la quale decide sulla loro validità a svolgere i colloqui che siano necessari per la valutazione dell'idoneità dei candidati e redige una graduatoria tra gli stessi considerando il punteggio base calcolato al 30° giorno antecedente la data di pubblicazione del bando e l'ulteriore punteggio eventualmente assegnato in corrispondenza del possesso dei requisiti di cui all'art. 5.
2. La graduatoria di cui al comma precedente è affissa nello stesso albo in cui è stato affisso il bando e pubblicata sul sito www.unimib.it.
3. A parità di punteggio complessivo è preferito lo studente **con un valore dell'indicatore ISEEU** più basso. A parità di valore è preferito lo studente che abbia superato il maggior numero di crediti che eccedano i 2/5 di quelli previsti dal piano degli studi relativo agli anni precedenti a quello della domanda e il maggior numero di esami di profitto eccedenti i 2/5 di quelli previsti dal piano degli studi relativo agli anni precedenti a quello della domanda.
4. A parità di numero di esami o di CFU, come sopra indicato, è preferito lo studente con una media di voti superiore.
5. In attuazione del comma 4 dell'art. 2 del DPCM 9 aprile 2001, tra gli studenti che presentano i requisiti generali, verranno concessi i benefici in via prioritaria, sulla base di graduatorie separate, agli idonei, ma non beneficiari delle borse di studio concesse dalla Regione tramite l'ISU nell'anno accademico precedente.

Art. 14 – Costituzione del rapporto (versione precedente)

1. Il Preside, quando il bando sia stato deliberato da una Facoltà, il Direttore di Dipartimento, quando il bando sia stato deliberato da un Dipartimento, il Capo Area oppure altra persona a ciò espressamente delegata, convocano i candidati nell'ordine corrispondente alla graduatoria di cui all'art. 13 e propongono loro la sottoscrizione di un atto di impegno contenente tutte le indicazioni circa l'oggetto e le modalità della collaborazione già contenute nel bando, nonché ogni ulteriore indicazione necessaria per individuare con precisione la prestazione richiesta al collaboratore e il nome della persona o delle persone cui è affidato il controllo del servizio.
2. Qualora lo studente convocato dai competenti uffici rinunci all'incarico, questo è proposto allo studente che segue in graduatoria.
3. Lo studente che accetta l'incarico sottoscrive l'atto di impegno di cui al primo comma e ne riceve copia. L'avvenuta assunzione dell'incarico da parte dello studente è annotata in apposito registro tenuto dall'organo che ha conferito l'incarico. Sulla base di richiesta motivata la struttura può permettere l'accesso ai registri sui quali è annotata la collaborazione.
4. Allo stesso studente possono essere conferiti più incarichi successivi, purché la durata complessiva delle collaborazioni non superi le 150 ore nel corso di uno stesso anno.

Art. 14 – Costituzione del rapporto (versione modificata)

1. Il Preside, quando il bando sia stato deliberato da una Facoltà, il Direttore di Dipartimento, quando il bando sia stato deliberato da un Dipartimento, il Capo Area oppure altra persona a ciò espressamente delegata, convocano i candidati nell'ordine corrispondente alla graduatoria di cui all'art. 13 e propongono loro la sottoscrizione di un atto di impegno contenente tutte le indicazioni circa l'oggetto e le modalità della collaborazione già contenute nel bando, nonché ogni ulteriore indicazione necessaria per individuare con precisione la prestazione richiesta al collaboratore e il nome della persona o delle persone cui è affidato il controllo del servizio.
In seguito alla sottoscrizione dell'atto di impegno ed ai sensi dell'articolo 2 del D.Lgs. 626/94, i suddetti studenti dovranno seguire un'apposita formazione concernente le normative e le procedure vigenti in Ateneo in materia di salute e sicurezza sul lavoro, da effettuarsi a cura del Servizio Prevenzione e Protezione di Ateneo, di durata commisurata alla tipologia di attività ed ai luoghi frequentati dallo studente che effettua la collaborazione.
2. **Qualora lo studente rinunci all'incarico, si procederà d'ufficio allo scorrimento della graduatoria.**
3. Lo studente che accetti l'incarico sottoscrive l'atto di impegno di cui al primo comma e ne riceve copia. L'avvenuta assunzione dell'incarico da parte dello studente è annotata in apposito registro tenuto dall'organo che ha conferito l'incarico. Sulla base di richiesta motivata la struttura può permettere l'accesso ai registri sui quali è annotata la collaborazione.
4. Allo stesso studente possono essere conferiti più incarichi successivi, purché la durata complessiva delle collaborazioni non superi le 150 ore nel corso di uno stesso anno.

Il Rettore
F. to Prof. Marcello Fontanesi